

LETTERA INFORMATIVA N.16/2023

Decreto “*bollette*”



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.16/2023

Decreto “bollette”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 28 marzo 2023, il c.d. Decreto “*bollette*”, contenente alcune misure a sostegno di famiglie ed imprese per fare fronte al **caro bollette** e prevedendo interventi in favore del **settore sanitario**.

■ Agevolazioni in materia di energia e gas

In relazione alle **agevolazioni in materia di energia e gas**, il Decreto prevede:

- il rafforzamento del **bonus sociale elettrico e gas** per il **secondo trimestre 2023**, da riconoscere ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute;
- l'introduzione di un **contributo per i clienti domestici residenti** (diversi da quelli titolari del *bonus* sociale), da erogare in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2023**, in caso di elevati prezzi del gas¹.

Il Decreto in esame prevede, inoltre, il riconoscimento (anche per il **secondo trimestre 2023**) dei **crediti d'imposta a favore delle imprese (energivore e non, gasivore e non)** per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Tali crediti, come i precedenti, potranno essere utilizzati in compensazione (mediante mod.F24) **entro il 31 dicembre 2023**, ovvero ceduti ad altri soggetti.

¹ Per quest'ultima misura, si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) ne determini le disposizioni attuative.

Il Decreto proroga anche, al **secondo trimestre 2023**, la previsione dell'aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili ed industriali².

■ **Agevolazioni in materia di salute**

Fra le disposizioni in **materia di salute**, l'art. 7 del Decreto introduce una disposizione dedicata alle modalità di recupero dell'IVA da parte dei soggetti interessati dal c.d. "**payback**" sui dispositivi medici³.

■ **Definizioni agevolate Legge 197/2022**

In relazione alle definizioni agevolate previste dalla Legge 197/2022, si prevede quanto segue:

- con riferimento al **ravvedimento speciale**, l'art.17 del Decreto posticipa al **30 settembre 2023** sia il termine di pagamento delle somme/prima rata, sia il termine per rimuovere la violazione⁴;
- con riferimento alla **definizione delle violazioni formali**, il medesimo articolo del Decreto posticipa al **31 ottobre 2023** il termine di pagamento di € 200 per periodo di imposta (o della prima rata);
- il termine per la domanda di definizione delle **liti pendenti** e per il pagamento delle somme viene posticipato dal 30 giugno 2023 al **30 settembre 2023**. Anche i termini per perfezionare la conciliazione agevolata, nonché la rinuncia in Cassazione, vengono posticipati dal 30 giugno 2023 al **30 settembre 2023**.

Non viene, invece, modificato il termine per presentare domanda di **rottamazione dei ruoli**, che rimane al **30 aprile 2023**.

² L'agevolazione concerne le forniture contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2023**.

È confermato, anche per il **secondo trimestre 2023**, l'azzeramento delle aliquote relative agli altri oneri generali di sistema nel settore del gas.

³ In caso di superamento dei tetti di spesa sanitaria nazionale e regionale, le aziende produttrici di tali dispositivi sono tenute a versare a Regioni e Province autonome un importo per ripianare lo sfioramento.

⁴ Viene fornita un'interpretazione in base alla quale nel ravvedimento speciale non rientrano le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica (come gli omessi versamenti), mentre vi rientrano tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario.

Sono previste, infine, talune **cause speciali di non punibilità** di alcuni reati tributari (ad esempio, omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore ad € 150.000 per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore ad € 250.000 per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore ad € 50.000), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate **integralmente** dal contribuente secondo le modalità previste.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 31 marzo 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

